

**26/10/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO**



Il giorno 26 del mese di ottobre dell'anno 2017, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Piero Mazzucchelli – Vicepresidente
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott. Paolo Campanini – Consigliere *entra alle ore 20:50*
- dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assenti:

Consigliere Segretario Laura Parolin; Consigliere Valeria la Via

Non partecipa la Consigliere Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della sezione B.

Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipa anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena

Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.



Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali pubblico e riservato del 06/07/2017 e 28/09/2017;
2. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
3. Procedimento disciplinare M. A. / C. E. (ore 20:00)
4. Procedimento disciplinare B. G. / C. E. (ore 21:00)
5. Casi Deontologia:
  - a) B. L. / M. A.
  - b) M. R. / C. S.
  - c) G F. / P. M.
  - d) A. F. / T. W.
6. Comunicazione: parere su garanzia anonimato in seguito a presentazione esposto e sull'esercizio dell'attività psicoterapeutica senza diploma.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 11 Consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:50.

**Si passa al punto 1 dell'ODG: approvazione verbali pubblico e riservato del 06/07/2017 e 28/09/2017**

**06/07/2017**

Non sono arrivate ulteriori osservazioni

I verbali pubblico e riservato vengono approvati all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

28/09/2017



Non sono arrivate ulteriori osservazioni

I verbali pubblico e riservato vengono approvati all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**Si passa al punto 2: comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere**

Il Presidente comunica che il Consiglio del 30-11 sarà anticipato alle 19 per permettere l'approvazione del bilancio.

**Si passa al punto 3: procedimento disciplinare M. A. / C. E.**

Il Consigliere relatore Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso. Della discussione viene redatto verbale separato.

La delibera di rinvio udienza dibattimentale viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

**(delibera n.297/07)**

**La convocazione è fissata per il giorno 21/12/2017 alle ore 21:00**

*Alle ore 20:50 entra il Consigliere Campanini*

**Si passa al punto 4: procedimento disciplinare B. G. / C. E.**

Il Consigliere relatore Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso. Della discussione viene redatto verbale separato.



Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti l'archiviazione del caso B. G. / C. E.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di ARCHIVIARE il caso B. G. / C. E.

**(delibera n.298/17)**

#### **Si passa al punto 5: casi di deontologia**

*Alle ore 10:00 escono i Consiglieri Dott. Paolo Campanini e il Consigliere Dott. Mauro Grimoldi*

#### **a) B. L. / M. A.**

La Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

*Esposto*

Con atto del 25.10.2016, l'esponente (padre) segnala che l'iscritta, senza il suo consenso, ha somministrato dei test al figlio minore per l'avvio di un percorso psicologico. L'esponente ha diffidato l'iscritta dal redigere pareri scritti sul minore, ma ha saputo dalla scuola che è stata consegnata, solo alla moglie, una relazione sul minore.

Con un'integrazione dell'8.11.2016, l'avvocato dell'esponente afferma che la moglie

dell'esponente aveva «solo riferito all'ex marito di voler sottoporre il bambino ad una visita logopedica e il padre ha voluto accompagnare personalmente il figlio (in data 19.9.2014) ...; in tale data ha chiesto (LUI) un incontro con la Dott.ssa apprendendo che il figlio era stato sottoposto a test psicodiagnostici ed aveva avviato un percorso di valutazione delle capacità cognitive del quale egli era del tutto ignaro».

A seguito di questo, ha diffidato l'iscritta dal rilasciare relazioni scritte o certificati (Doc. 1.10.2014) che, al contrario, l'iscritta ha redatto e consegnato alla solo madre.

#### *Chiarimenti*

Con atti del 2.11.2016 e 28.12.2016 l'iscritta fa pervenire i propri chiarimenti.

Nell'estate 2014 la madre del minore si è rivolta al centro, dove lavora l'iscritta, per difficoltà scolastiche del figlio. Quando l'iscritta si è accorta che il padre non era presente («inizialmente aveva immaginato che lo zio fosse il padre del bambino»), non ha proceduto alla visita e ha invitato la signora a ripresentarsi con il marito.

Venivano fissati due appuntamenti, uno in data 17.7.2014 per la visita logopedica e uno in data 19.9.2014 per la somministrazione del test cognitivo Wisc III.

In data 17.7.2014 si presentava la madre presso il centro, assicurando che ci sarebbe stato il prescritto consenso e la presenza del marito per almeno uno degli appuntamenti.

Il padre accompagnava effettivamente il figlio, in data 19.9.2014, quando è stato somministrato il test cognitivo (come dallo stesso confermato nella citata comunicazione dell'8.11.2016).

Al termine della visita del 19.9.2014, dopo aver pagato la prestazione e a seguito degli ulteriori chiarimenti dell'iscritta sul percorso valutativo del figlio, il padre si è



dichiarato contrario alla visita neuropsichiatrica e ha deciso di interrompere l'iter.

L'iscritta ha preso atto della volontà del padre e ha interrotto immediatamente il percorso valutativo. In data 23.9.2014 «veniva refertata la prestazione, con indicazione dei risultati del test cognitivo e logopedico e con evidenziazione dell'impossibilità di giungere ad una diagnosi per interruzione del percorso valutativo per volontà della famiglia».

L'iscritta aggiunge: «Tale referto, non contenendo alcuna diagnosi, non può, palesemente, considerarsi al pari di una relazione psicodiagnostica».

L'iscritta precisa che in data 1.10.2014 il padre, con comunicazione email, revoca il consenso a proseguire il percorso valutativo del figlio, chiedendo di non redigere relazioni. Dopo tale data il centro ha interrotto il percorso valutativo del minore. «

Se un consenso viene revocato è perchè come del caso, è stato prestato, seppure verbalmente e tramite comportamento concludente con l'accompagnamento del minore e il pagamento della prestazione».

Dopo circa due anni la signora richiede i risultati dei test cui era stato sottoposto il figlio e il centro ha messo a disposizione di entrambi i genitori il referto del 23.9.2014 (email del 18.2.2016 inviata ai genitori).

Solo dopo tre mesi, con email del 5.5.2016, il padre dava atto di essere stato avvisato della possibilità di ritirare la sua copia del referto e ricordava la sua contrarietà a "indagini" sul figlio.

Dopo circa 5 mesi, arrivava la comunicazione della procedura disciplinare, che «danneggia pesantemente gli interessi e la reputazione dell'iscritta e del centro di cui è titolare».

*Commissione Deontologica*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Nel caso in esame risultano una valutazione cognitiva con somministrazione di test

ed è stata redatta una relazione in cui, pur precisandosi che, per l'incompletezza di

quanto effettuato, non può essere formulata una diagnosi, viene evidenziato che

«dalle valutazioni effettuate emergono principalmente delle difficoltà a carico del

processo di automatizzazione delle regole ortografiche che potrebbero far pensare a

un disturbo specifico dell'apprendimento ... Le difficoltà ortografiche, unitamente

alla lentezza nell'elaborazione, nella scrittura e nella ricerca visiva, influiscono

sicuramente sulla sua prestazione scolastica penalizzandolo negli apprendimenti».

Sulla base di quanto riportato si ritiene che l'atto in questione abbia certamente un

contenuto valutativo. Non possono condividersi le argomentazioni svolte nei

chiarimenti circa il consenso, perchè è l'interessata che deve essere in grado di

dimostrare che per l'attività svolta vi è stato un consenso esplicito e consapevole. E,

invece, nel caso di specie, si parla di un consenso in base a presunzioni o a una revoca

che, invece, non risulta affatto formulata. Infatti, nel messaggio del 1.10.2014, si

evidenzia, che anche i test sono stati svolti su iniziativa «assunta dalla mia ex moglie

unilateralmente e senza il mio formale consenso scritto».

La Commissione ritiene quindi ipotizzabile la violazione degli artt. 3, 24, 31 CD.

In una situazione di contrasto tra i soggetti interessati, è mancata la consapevolezza

della responsabilità sociale del proprio esercizio professionale, come invece

richiesto, dall'art. 3 del C.D.

Nei confronti dell'esponente - il cui consenso è richiesto dall'art. 31 del CD - non

risultano rispettate neppure le prescrizioni dettate dall'art. 24 del CD che impone

allo psicologo di fornire informazioni adeguate e comprensibili circa le prestazioni,

le finalità e le modalità delle stesse, e di accertarsi che tali indicazioni siano state

comprese.



La Commissione propone, quindi, l'apertura del procedimento per la eventuale violazione delle violazioni ai sensi degli artt. 3, 24, 31 CD.



Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica.

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso B. L. / M. A. ai sensi degli Artt. 3, 24, 31 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto)

**(delibera n.299/17)**

**La convocazione è fissata per il giorno 25/01/2018 alle ore 21:00**

*Alle ore 10:20 rientrano i consiglieri Campanini e Grimoldi*

**b) M. R. / C. S.**

La Consigliera Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

*Esposto*

Con atto del 26/4/2016, l'esponente, periziando in sede di CTU, lamenta che nel 2015 la CTU non si è astenuta dall'accettare l'incarico, nonostante la "pregressa consulenza di valutazione e sostegno alla famiglia in oggetto". Dal paragrafo introduttivo della relazione psicologica, prodotta il 3/11/2014 in via stragiudiziale, risulta: "La consulenza attuale si è posta come obiettivo la fotografia dinamica della situazione, sia relazionale tra i diversi membri della famiglia, sia personale (di ciascuno di essi); ma al tempo stesso ha cercato di sostenere e favorire modalità

comunicative meno conflittuali e distorte tra i genitori e tra genitori e figlia. Inoltre sono state date indicazioni per ripristinare progressivamente, a partire da tempi assai limitati, una frequentazione figlia-madre, sospesa da molti mesi”.



Fa riferimento all’Art. 3 del Protocollo di Milano.

L’iscritta CTU “ha fatto largo uso di posta elettronica durante la consulenza, inoltrando indiscriminatamente tutte le mail a tutti, genitori compresi.”

Fa nuovamente riferimento al Protocollo di Milano, dove si chiede che il CTU “mantenga costantemente i contatti con i CTP/avvocati e riduca al minimo indispensabile quelli con la coppia genitoriale al fine di evitare tentativi di strumentalizzazione e collusione”.

L’iscritta è stata “potenzialmente” coinvolta come testimone in una causa penale su denuncia-querela dell’esponente per diffamazioni operate durante la consulenza stragiudiziale precedente.

L’iscritta ha sostenuto (con la CTP dello scrivente) che i temi svolti dalla figlia dell’esponente (e da lui “depositati come prova in tribunale”) durante il periodo di collocamento della stessa a casa della madre “non sono prove valide/ricevibili in quanto potrebbero essere stati scritti a casa dalla figlia sotto dettatura del padre e non a scuola”. Aggiunge che l’iscritta ha solo effettuato colloqui con la minore, “tenendo in considerazione un unico test effettuato alla ragazzina ben 2 anni fa, non esegue alcuna prova obiettiva alla ragazza né ai genitori, non convoca alcun altro membro della famiglia allargata”. Sostiene che l’iscritta “spesso faccia affermazioni e costruisca ipotesi soltanto sulla base di informazioni acquisite durante la consulenza, tramite i colloqui, alcune email e senza prove oggettive della loro veridicità, in palese contraddizione con quanto prescritto dal contraddittorio e con quanto scritto dal Tribunale stesso, sul divieto di acquisire della nuova

documentazione oltre a quella regolarmente depositata in corso di causa”.

“Rischio psicopatologico per la minore”: l’iscritta “in osservanza alle richieste del Giudice, decide di sperimentare <<nuove modalità di incontro tra madre e figlia>>, nonostante su indicazioni del Servizio di Tutela Minori gli incontri in Spazio Neutro erano stati diradati da settimanali a quindicinali per un malessere manifestato dalla ragazza in occasione degli incontri stessi. Tale sperimentazione, effettuata con una modalità che non ha tenuto conto del parere della ragazza, che ha superato ormai abbondantemente i 16 anni di età, ha provocato una netta opposizione in XX (ndr: la ragazza) ed un inasprimento dei suoi rapporti con la madre”.

“Nella relazione la stessa dott.ssa R.M. ha addirittura consigliato al Giudice di mettere in atto <<misure più drastiche e dolorose per tutti>> in caso non venissero accolte e perseguite le sue <<prescrizioni>>.”

#### *Chiarimenti*

In data 6.9.2016 l’iscritta ha fornito i propri chiarimenti, impostandoli in base a una ricostruzione cronologica: nel 13.1.2014 è avvenuto il ricorso divorzile da parte dell’esponente con richiesta di CTU. Il 19.3.2014 si riscontra la memoria di costituzione di parte della moglie, con analoga richiesta di CTU. Dal 5.5.2014 al 31.10.2014 è avvenuta la consulenza stragiudiziale richiesta all’iscritta da entrambi i genitori su indicazione del Giudice. L’incarico “viene accettato dagli interessati in termini di consultazione psicologica, e non di sostegno psicologico o psicoterapico alla minore o ai genitori o alla coppia”. L’iscritta sottolinea come la consulenza sia stata attuata “con la stessa metodologia di lavoro che la sottoscritta utilizza nelle CTU [...] Le conclusioni mostrano come il lavoro si sia svolto e mantenuto nel perimetro di una consultazione ad indirizzo psicodinamico e con l’indicazione di



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

attribuire al Servizio territoriale l'attività successiva di sostegno e gestione della situazione familiare". Nel 18.11.2014 il Giudice dà atto che la relazione di consulenza dell'iscritta viene depositata da entrambe le parti e che queste si associavano alle conclusioni. Nel 22.11.2014 c'è un'ordinanza del Giudice Istruttore che decide che "la situazione merita un intervento urgente". Nel 23.6.2015 viene scritta una relazione dai Servizi di territorio, che danno atto del fallimento del proprio intervento e della chiusura della minore verso la madre, con la richiesta esplicita di regolamentare gli incontri tra la minore e la madre con una maggior frequenza. L'8.7.2015 il Giudice dispone di una CTU, nominando l'iscritta, che "viene direttamente contattata dal giudice istruttore (telefonicamente), senza alcuna obiezione né eccezione né opposizione dei difensori, ovviamente presenti." Il 9.9.2015 avviene il giuramento della CTU, senza opposizione da alcuna delle parti e dal 23.9.2015 al 22.1.2016 c'è lo svolgimento della CTU. Il 22.2.2016 avviene il deposito della relazione definitiva di CTU in cancelleria, con allegate note del CTP dell'esponente. Il 16.3.2016 l'avvocato dell'esponente contesta il contenuto della relazione di CTU e chiede che non ne siano recepite le conclusioni. Entrambe le parti concordano sulla necessità di presa in carico della minore. Il 21.4.2016 avviene l'esposto a carico dell'iscritta. Il 21.5.2016 c'è l'ordinanza del Giudice, che "ha messo in atto tutti i provvedimenti dal CTU consigliati e ha censurato il comportamento paterno che non consente la ripresa di una relazione madre-figlia."

Il Giudice sapeva che il CTU aveva, nel passato effettuato una valutazione della situazione familiare. "Nessun ruolo terapeutico ha svolto la CTU; né ha mantenuto relazioni con alcun membro della famiglia dopo la conclusione della precedente consultazione e prima dell'inizio della CTU attuale; né ha avuto altre implicazioni che avrebbero potuto compromettere l'obiettività". Il Giudice, quindi, non ha



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

ritenuto sussistere motivi di incompatibilità/inopportunità all'attribuire l'incarico di CTU e quindi ragioni di astensione. Ha, anzi, ritenuto che proprio la pregressa conoscenza fosse circostanza da valutarsi positivamente. La madre della minore non ha nominato un proprio consulente di parte, quindi "era d'obbligo la comunicazione a controparte della risposta alla mail della CTP dell'esponente al CTU". L'iscritta "non ha - a tutt'oggi - ricevuto alcuna citazione come testimone in processo causa penale per impulso dell'esponente nei confronti della madre della minore". "La valutazione psicodiagnostica non è stata richiesta dal quesito e non è stata ritenuta necessaria dal CTU, essendo emerse dai colloqui clinici le caratteristiche di personalità dei genitori e della ragazza". Il test Blacky Picture era stato somministrato alla minore solo un anno prima della CTU, e pertanto non ri-somministrato, così come previsto dai protocolli. La CTU, inoltre, "non ha ritenuto necessario risentire la compagna del padre (già sentita in precedenza) concentrando l'attenzione sui 3 protagonisti delle relazioni familiari." "Il CTU ha cercato di sperimentare (richiesto dal quesito) nuovi assetti, senza risultato." L'iscritta spiega le interpretazioni cliniche alla base delle sue scelte metodologiche. L'iscritta "ritiene di aver agito con scienza, coscienza e professionalità, nel rispetto del Protocollo di Milano che impone di garantire il diritto del minore, anche in situazioni di crisi familiare [...]. Ritiene anche di aver condotto la CTU con strumenti metodologici idonei e corretti, affinati nel corso di una pratica clinica di oltre quarant'anni e di una pratica giuridica ultraventennale." L'iscritta conclude con una comunicazione riguardante l'operato della CTP dell'esponente che "non si è attenuta alle consuetudini della buona prassi giuridica presentandosi ai colloqui in compagnia della minore (e con lei allontanandosi); con la minore ha dunque stabilito un rapporto, per quanto informale, esterno alla consulenza, con possibile inquinamento



del campo di indagine peritale". Fa riferimento esplicito al Protocollo di Milano.

Riporta come il Giudice abbia redarguito la stessa CTP: "la consulente di parte attrice pare aver svolto il proprio compito solo parzialmente, cercando di comprendere il vero interesse della ragazza, bensì molto di più sostenendo acriticamente la tesi del proprio assistito, tanto da arrivare ad affermare che XX presso il padre <<avrebbe ritrovato quella serenità...>>, e da alludere alla possibilità di <<una madre affettiva (che può anche essere diversa dalla madre biologica)>>, senza rendersi conto del gravissimo rischio psicopatologico al quale la ragazza è sottoposta se verrà sostenuta nel suo rifiuto di rapportarsi con la madre, la quale può aver commesso errori nel passato, e potrà ancora commetterne, ma sta cercando di fare del suo meglio per essere positivamente presente nella vita della figlia."

L'iscritta integra i chiarimenti inviando la sentenza del Tribunale (8.9.2017) che conferma «la veridicità delle mie affermazioni e la fondatezza degli assunti da me esposti».

#### *Commissione Deontologica*

Letti i chiarimenti dell'iscritta, non emergendo elementi di rilevanza deontologica, la commissione ritiene di proporre l'archiviazione.

La delibera di archiviazione del caso M. R. / C. S. viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

**(delibera n.300/17)**

**c) G F. / P. M.**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L'Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

*Esposto*

Con atto dell' 11.10.2016 l'esponente, segnala che su un sito che fa riferimento al nome dell'iscritto risultano riportati articoli che ledono l'immagine della professione di psicologo.

*Chiarimenti*

In data 2 dicembre e 5 dicembre 2016 l'iscritto invia i propri chiarimenti specificando che è stata creata una pagina falsa facebook a suo nome; è stato sospeso l'account e di aver fatto una segnalazione al centro assistenza affinché fosse annullato il sito (allega mail inviate alla società dominio del sito - Doc. agli atti dell'11.11.2016, 16.11.2016); il sito non è stato creato da lui ma sono stati presi i suoi dati e le foto creando una pagina fasulla con il suo nome (il sito falso è stato sospeso, dopo la sua segnalazione).

*Commissione Deontologica*

Letti i chiarimenti dell'iscritto e visionati i documenti, la Commissione Deontologica non rileva violazioni deontologiche e, pertanto, propone l'archiviazione.

La delibera di archiviazione del caso G F. / P. M. viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)  
**(delibera n.301/17)**

**d) A. F. / T. W.**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Consigliere Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.



*Esposto*

Con atto del 8.2.2017, l'esponente lamenta che l'iscritta, CTP della moglie nella causa di separazione, ha redatto una relazione nella quale ha formulato una diagnosi sull'esponente, «esprimendo anche giudizi gravemente lesivi della sua persona», senza una conoscenza professionale diretta.

*Chiarimenti*

In data 16.3.2017 l'iscritta invia i propri chiarimenti precisando la sua competenza, sperimentata anche in ambiti molto complessi (es. Tutela dei Minori). Evidenzia che la sua relazione clinica era finalizzata esclusivamente «a mettere in luce il disagio della cliente che ha chiesto aiuto e non a fornire una diagnosi né su di lei né sul marito» e riporta in modo descrittivo i contenuti delle sedute con la paziente, «specificando che quanto detto era basato unicamente su quanto da lei riferito, il quadro clinico rilevato e un'indicazione conclusiva di trattamento rivolta a lei. L'intento non era psicodiagnostico né rispetto alla stessa né tantomeno al marito. Non ha per oggetto, dunque, una diagnosi nei confronti del sig. XX (ndr: esponente), né tantomeno è stata redatta con l'obiettivo di esprimere giudizi lesivi su di lui». In particolare l'iscritta ha precisato che «l'espressione "tratti narcisistici di personalità" aveva l'intento di riassumere un insieme di situazioni raccontate dalla sig.ra in cui ha percepito il marito per molti anni come centrato su di sé e sulle proprie esigenze personali e poco sensibile e responsivo alle istanze della moglie, che, nonostante tutto si adoperava per aiutarlo e stargli accanto fino a abnegare se stessa in una situazione relazionale di mancata reciprocità. Tale espressione non intendeva avere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

un valore psicodiagnostico in termini nosografici».

*Commissione Deontologica*



I chiarimenti dell'iscritta sono solo parzialmente condivisibili. Se è vero, infatti, che alcune argomentazioni svolte nella relazione sono sviluppate sulla premessa esplicita che si tratta di un racconto della paziente, è vero anche che tale premessa non è sempre presente e che la costruzione di alcune valutazioni è, comunque, equivoca in una relazione significativamente indirizzata all'avvocato della paziente. Può così leggersi che l'iscritta ritiene adeguatamente supportati gli episodi raccontati e che lo stato depressivo della donna è collegato agli atteggiamenti dell'esponente, «irrispettosi della sensibilità»...

Ma è il contenuto complessivo della relazione che è svolto in modo tale da rendere difficile individuare dove arriva il racconto della paziente e dove il racconto è preso dall'iscritta come una verità su cui basare una valutazione professionale. In ogni caso, l'iscritta ha espresso valutazioni professionali che, anche se formulate non in termini di certezza, possono essere ritenute in violazione dell'art. 7 CD, non risultando basate su una conoscenza professionale diretta. «Sembra che il marito stia ricorrendo a modalità proiettive, attribuendo alla moglie caratteristiche proprie di sé, creando un senso di confusione sul passato e sul presente nella sig.ra ...». «La descrizione del marito e i numerosi episodi raccontati fanno ipotizzare la presenza in lui di tratti di personalità narcisistici e incapacità di empatia...». Il comportamento deve essere valutato anche in riferimento all'art. 3 del CD, essendo l'iscritta intervenuta in un contesto di tensione tra i coniugi, senza adeguato senso di responsabilità.

Tanto esposto, si propone l'apertura del procedimento per la eventuale violazione

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

degli artt. 3 e 7 CD.



*Discussione*

Un Consigliere sottolinea che l'iscritta ha fatto delle ipotesi di funzionamento riferite a una persona che non ha mai conosciuto e inoltre ha indirizzato la relazione all'avvocato violando gli Artt. 3 e 7.

I Consiglieri concordano con la proposta della Commissione Deontologica.

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso A. F. / T. W. ai sensi degli Artt. 3, 7 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

**(delibera n.302/17)**

**La convocazione è fissata per il giorno 22/02/2018 alle ore 20:00**

**Si passa al punto 6: Comunicazione: parere su garanzia anonimato in seguito a presentazione esposto e sull'esercizio dell'attività psicoterapeutica senza diploma.**

Viene letta e qui allegata la risposta dell'Avv. Carta.

**Alle ore 23:00 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.**

**Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 23/11/2017**

**Il Presidente**

**La consigliera**

**La coordinatrice della**

**Riccardo Bettiga**

**Chiara Marabelli**

**Commissione Deontologica**

**Barbara Bertani**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Milano, 26 settembre 2017

Egregio Signor  
Dr. **ROBERTO CHIACCHIARO**  
Direttore OPL  
Via mail

Oggetto: pareri.

Come da Sua cortese richiesta trasmetto i pareri legali sulle questioni recentemente esaminante.

**1. *degli educatori presentano un esposto contro uno psicologo, ma vorrebbero che si avviasse il procedimento solo a condizione che venga garantito loro l'anonimato: è possibile?***

La risposta al quesito è **negativa**, sotto un duplice profilo:

- a) *non sono previsti esposti condizionati.*
- b) *l'Ordine davanti alla richiesta dell'iscritto accusato di violazioni deontologiche non potrebbe negare l'accesso agli atti.*

**Quanto ad a):**

l'esponente non ha titolo per chiedere l'arresto o la sospensione dell'indagine volta ad accertare la sussistenza di lamentate violazioni deontologiche, qualora siano sufficientemente circostanziate.

Una volta che un esposto per eventuali violazioni deontologiche sia pervenuta agli uffici, è obbligatorio procedere alla verifica in merito alla sussistenza o meno delle accuse, in quanto, ricevuta la segnalazione, occorre avviare il relativo procedimento.

D'altro canto, il Consiglio dell'Ordine può deliberare l'apertura del procedimento disciplinare sulla conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni ovvero su un esposto anonimo.

L'art. 8 del Regolamento disciplinare prevede che la Commissione Deontologica dispone il non luogo a procedere ovvero l'archiviazione immediata qualora "...b) si tratti di notizie provenienti da fonti anonime non sufficientemente circostanziate".

**Quanto a b):**

L'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'Ordine costituisce un "documento" che assume rilievo procedimentale.

L'esponente una volta trasmessa la segnalazione perde il "controllo" e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest'ultima, infatti, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, nella disponibilità dell'amministrazione. Secondo la prevalente giurisprudenza l'accesso agli esposti, anche anonimi, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396. In **senso contrario** C.d.S. sez. VI, 18 luglio 2014 n. 5779; TAR Veneto tar Emilia Romagna, Bologna del 26 agosto 2015 n. 784).

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che *"il nostro ordinamento non ammette la possibilità di denunce segrete: sicché colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di pre iniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti* (TRA Toscana, 3 luglio 2017, n. 898; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016 n. 980, T.A.R. Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 639).

A questa impostazione ha aderito il Regolamento disciplinare dell'Ordine che all'art. 9 prevede che, unitamente alla comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare sia inviata *"... all'interessato copia di ogni segnalazione pervenuta all'Ordine"*.

- 2. una segnalazione per esercizio di attività psicoterapeutica senza il diploma da parte di uno psicologo iscritto all'Albo si configura come illecito disciplinare o come abuso di professione?**

L'esercizio di attività psicoterapeutica senza il diploma costituisce **un illecito disciplinare e non abuso di professione.**

La Legge 18 febbraio 1989 n. 56, che regola l'Ordinamento della professione di psicologo, all'art. 3, comma 1, disciplina l'*esercizio dell'attività psicoterapeutica*.

Il legislatore – recependo le indicazioni della Commissione presieduta dal Prof. Ossicini – ha previsto che per l'esercizio di un'attività "delicata" e complessa come la psicoterapia non siano sufficienti i requisiti richiesti per l'esercizio della normale attività di psicologo ma un supplemento di formazione preordinata all'acquisizione di una ulteriore professionalità specificamente necessaria.

Per lo svolgimento della psicoterapia da parte dei soggetti adeguatamente formati non è richiesta una ulteriore abilitazione né un albo particolare\_ l'art. 3 prevede un elenco speciale all'interno dell'albo degli psicologi (o dei medici) , in cui possono essere iscritti i laureati sia in psicologia sia in medicina.

L'elenco non è abilitante ma ricognitivo del possesso della "formazione adeguata".

Il legislatore, nel prevedere indifferentemente psicologi e medici adeguatamente formati all'esercizio della psicoterapia, purché iscritti nei rispettivi albi, significa che il legislatore considera tale disciplina in rapporto *di specie a genere* rispetto alla « psicologia » e alla « medicina », e che la formazione richiesta per esercitare quella professione è implicita nel loro bagaglio culturale.

\*\*

L' art. 348 c.p. stabilisce che "*chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione o con la multa da centrotre euro a cinquecento sedici euro*".

Il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto la causa di esclusione della punibilità di questo reato nel caso di particolare tenuità del fatto.

*Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.*

Il titolare dell'interesse protetto è soltanto lo Stato e il consenso del privato destinatario della prestazione abusiva non ha valore scriminante ((cfr. Sez. 2, sent. n. 43328 del 15.11.2011, Rv. 251375; Sez. 3,

sent. n. 22268 del 24.04.2008, Rv. 240257; Sez. 6, sent. n. 46067 del 29.10.2007, Rv. 238326).

La norma penale così strutturata rinvia, per la sua concreta operatività, ad altre fonti, in grado di precisare quali siano le professioni soggette alla speciale abilitazione statale e quando l'esercizio delle stesse possa essere definito abusivo.

Sul punto si richiama la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione del **23 marzo 2012, n.11545** " *Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato*".

Come sopra rilevato, per lo svolgimento della psicoterapia non è prevista una speciale abilitazione: solo gli psicologi e i medici che abbiano documentato il conseguimento di una particolare formazione possono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dagli Ordini.

Non risultano sentenze sullo svolgimento della psicoterapia da parte di Psicologi abilitati e iscritti agli albi.

In disparte la difficoltà di individuare l'esatto limite tra attività di psicologo e l'attività di psicoterapeuta, è di tutta evidenza che un conto è il mancato possesso dei requisiti per l'iscrizione dell'apposito elenco previsto dall'art. 3 della L.56 e altro è la mancanza di abilitazione e la necessaria iscrizione all'Albo.

Il reato di esercizio abusivo sussiste quando non sia avviato ovvero non terminato l'iter amministrativo attestante la verifica, con esito positivo, della sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.

Secondo una interpretazione letterale e sostanziale della norma, l'esercizio abusivo va essere escluso quando uno Psicologo (abilitato e iscritto) svolga psicoterapia senza essere iscritto nell'apposito elenco, in quanto l'art. 348 c.p. tutela lo svolgimento di determinate professioni, che richiedono particolari competenze tecniche, da parte dei soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, abilitazione amministrativa che non è richiesta per lo svolgimento

*Studio legale*  
*Avv. Maura CARTA*  
*Via Camperio, n. 9*  
*20123 Milano*  
*tel. 02 7600 72 86 - fax 02 3032 2441*  
*maura@avvocatocarta.it – mauratinapasqua.carta@milano.pecavvocati.it*

---

della Psicoterapia, riservata, a regime, a chi abbia conseguito una particolare formazione post universitaria.

Ciò premesso, lo straripamento di un Psicologo in ambiti e attività eccedenti quelle riservate dall'art. 1 della L.56/89 e, in particolare, in quelle riservate dall'art. 3 agli Psicoterapeuti è rilevante dal punto di vista deontologico per la violazione degli artt. 5 e 8 del C.D.

\*\*\*\*\*

Ritengo di aver risposto ai quesiti formulati.

Sono e rimango a disposizione per ogni chiarimento e integrazione.

Con i migliori saluti.

Maura Carta